Sent. n. 91/2026 pubbl. il 18/11/2026
Cron. n. : 2124/2026
Rep. n. 119/2026 del 18/11/2026

N. R.G. 118/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Franco Pastorelli	Presidente Relatore
dott. Elisa Pinna	Giudice
dott. Laura Pastacaldi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di ALESSANDRO BRILLI (C.F. BRLLSN60D10E625L)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Contenuto della domanda

Con ricorso depositato il 14.10.2026 ALESSANDRO BRILLI chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione controllata dei propri beni.

A fondamento di tale domanda deduceva:

a) di essere un soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale quale consumatore;
b) di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 lett. c) CCII;
c) che pur non avendo beni immobili da liquidare, in ragione della proprietà di due beni mobili registrati ed in ragione della eccedenza del proprio reddito rispetto a quanto necessario al mantenimento suo e della sua famiglia era possibile non solo pagare le spese della procedura ma anche acquisire attivo da distribuire ai creditori.

1.1 REQUISITI E DOCUMENTI.

COMPLETEZZA.

A corredo della domanda di liquidazione controllata, debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 39 CCII.

Infatti, l'art 65 CCII al comma 1, dispone che i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possano proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata e al comma 2 dispone che

Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

"*Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili*" e quindi anche gli artt. 37 e 39 CCII.

Il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica (come nel caso di specie) consista in:

1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);

3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;

4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);

5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);

D'altra parte, che la necessità di questo corredo si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

È inoltre necessario che il debitore depositi la relazione dell'OCC sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Nel caso di specie tale documentazione è stata depositata da parte ricorrente.

1.2 Procedimento

La liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore;

Il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

Dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dallo stesso ricorrente debitore.

Pertanto, in mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022), potendosi dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L. Fall., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori;

2. Accoglimento della domanda

Ritiene il Tribunale che la domanda meriti accoglimento.

2.1. Competenza territoriale

Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica all'interno del circondario del Tribunale (cfr. certificato di residenza prodotto come allegato 2 alla relazione del gestore della crisi).

2.2 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO.

Sotto il profilo della legittimazione processuale il ricorso appare ammissibile.

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Possono accedere alla procedura di liquidazione controllata il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che *ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale* ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Nel caso di specie ALESSANDRO BRILLI non risulta ricoprire cariche in alcuna società e non è titolare di partita iva come riferito dal gestore nella relazione particolareggiata.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, la parte ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il

Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

caso di crisi o insolvenza, non avendo svolto attività di impresa ed essendo attualmente pensionato e precedentemente lavoratore dipendente, come attestato dal Gestore della Crisi.

2.3 PRESUPPOSTO OGGETTIVO.

Ai sensi dell'art 268 CCII può accedere alla procedura in esame il debitore in stato di sovraindebitamento, che ai sensi dell'art 2 comma 1 lett c) CCII è: *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;*

Quindi il codice della crisi definisce la nozione di sovraindebitamento facendo riferimento allo stato di crisi o di insolvenza.

Pertanto, la nozione di sovraindebitamento, secondo il codice della crisi, è la situazione di crisi o di insolvenza dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Per stato di crisi si intende, ai sensi della lett. a) dell'art 2 del CCII, *lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*;

per insolvenza si intende *lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*.

Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento di ALESSANDRO BRILLI , ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII.

Dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che:

PASSIVO.

• l'istante presenta una esposizione debitoria complessiva di complessivi euro 112.879,47, tutti chirografari, e segnatamente i debiti indicati nella seguente tabella:

Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

Descrizione	Importo in via chirografaria
Findomestic Banca s.p.a. – contratto di finanziamento n. 20221993073895	41.842,56
Agos Ducato s.p.a. – contratto di finanziamento n. 77611315	30.525,75
Findomestic Banca s.p.a. – linea di credito con carta n. 20221635948901	2.631,48
Compass – contratto di finanziamento n. 30362661	229,43
Compass – contratto di finanziamento n. 30362661	36.040,00
ADER	1.610,25
Totale	**112.879,47**

SPESE NUCLEO FAMILIARE.

• le spese mensili medie, per il mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare, indicate in ricorso sono quantificate in € 1.214,00 e segnatamente nelle seguenti:

1) Spesa per la metà del canone di locazione abitazione euro 144,00
2) spese per utenze (luce, acqua, gas, TARI) euro 200,00
3) spese mediche euro 50,00
3) spese per assicurazione e carburante euro 100,00
4) spese alimentari, igiene e varie euro 500,00
5) spese utenze (telefonia e internet) euro 30,00
6) varie euro 100,00

• il nucleo familiare conduce in locazione un immobile per il quale viene versato un canone mensile di locazione pari ad € 286,00 (cfr. doc. 4);

NUCLEO FAMILIARE. ATTIVO.

• il nucleo familiare è formato dal debitore e dalla moglie del ricorrente;

• il reddito medio mensile netto su cui il Brilli può far affidamento sia per il mantenimento proprio e della famiglia, sia per il soddisfacimento dei creditori ammonta ad € 1.705,00 mensili per 13 mensilità;

• il reddito del nucleo familiare è altresì composto dalla pensione della moglie [redacted] che ha un reddito da pensione mensile medio netto di € 585,00 per 13 mensilità.

• la parte ricorrente non è titolare di beni immobili (cfr. doc. 8 allegato alla relazione del gestore della Crisi);

Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

è proprietario dei seguenti beni mobili registrati (cfr. doc. 9 allegato alla relazione del gestore della crisi):

- Autovettura Citroen targata FB895CP, immatricolata in data 19.01.2016.
- Motociclo Marca Honda modello KF4014, targato FP76676, immatricolato in data 07.05.2025.

• la parte ricorrente è intestatario del conto corrente n. 354534 cointestato con la moglie, sig.ra [redacted] aperto presso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – saldo attivo al 30.06.2026 pari ad euro 428,82 (cfr. doc. 12 allegato alla relazione del gestore della crisi) ed è titolare di una carta di credito "Carta Montepaschi" n. 010303412229, come riferito dal gestore della Crisi.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi della parte ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

Il ricorrente si trova infatti in stato di sovraindebitamento perché le entrate che egli avrà in conseguenza dell'espletamento della propria prestazione lavorativa (cioè i flussi di cassa prospettici, per usare la espressione normativa) non gli consentiranno di far fronte alle obbligazioni scadute e che scadranno nei successivi dodici mesi.

La relazione del gestore della crisi contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Tale attestazione appare fondata in quanto, tenuto conto della quota di reddito che ragionevolmente potrà essere destinata alla soddisfazione dei creditori e delle somme ottenibili dalla vendita dei beni mobili registrati del ricorrente, deve stimarsi che sarà possibile oltre a pagare i costi della procedura distribuire ai creditori una somma che consentirà una soddisfazione seppure parziale degli stessi.

2.3 RELAZIONE DEL GESTORE OCC.

Come detto il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La stessa deve indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

Neppure a seguito della relazione integrativa depositata in conseguenza del decreto del Tribunale in data 20.10.2026 il gestore della crisi ha congruamente dato conto della diligenza impiegata dal Brilli nell'assumere le obbligazioni.

Non appare infatti esservi alcuna correlazione tra la malattia che colpì la moglie dello stesso nel 2009, con conseguente perdita del lavoro e di reddito da parte della stessa (elemento individuato nella relazione quale causa del sovraindebitamento) e i finanziamenti accesi a partire dal 2019, di cui dà conto il gestore della Crisi nella relazione integrativa depositata il 30.10.2026 e che hanno portato alla attuale condizione di sovraindebitamento.

Tuttavia, il mancato approfondimento del gestore della crisi circa la diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda in esame e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ridondare in sede di esdebitazione.

Sarà pertanto necessario, se e quando il debitore chiederà la esdebitazione, accertare che lo stesso non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, non essendo allo stato tale prova stata fornita.

2.4 PRECEDENTI DOMANDE.

Non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, secondo quanto verificato dal Gestore della crisi

2.5 ATTI IN FRODE.

Non risultano commessi atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso, alla luce delle affermazioni contenute nella relazione predisposta dal Gestore.

2.6 CONCLUSIONI.

In conclusione deve affermarsi che sussistono tutti i presupposti per dichiarare la apertura della liquidazione controllata.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE.

SPOSSESSAMENTO.

Ritenuto che sussistano i presupposti per dichiarare la apertura della liquidazione controllata è bene ricordare quali sono i principali effetti che la stessa comporta. La liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore;

Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

Neppure nel caso in cui venga aperta su richiesta del debitore si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale; la apertura della procedura pur in conseguenza della richiesta proveniente dal debitore comporta la messa a disposizione di tutto il patrimonio del debitore e della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

Dunque, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co. 3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti (come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo, o tutti gli arredi dell'abitazione ma solo quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c. 1 n. 2 cpc) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (cfr. tra le altre Trib. Forlì Sent. 100/2024). Resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.

Pertanto, anche le giacenze su tutti i conti correnti bancari intestati alla parte ricorrente debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente: circostanza che dovrà essere dettagliata e aggiornata tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate.

Dovrà altresì essere verificato se siano nella titolarità del ricorrente anche i beni acquistati dal coniuge in costanza di matrimonio, qualora sia stato scelto il regime della comunione dei beni.

Non può essere autorizza la non immediata consegna dell'autovettura *ex* art. 270 c. 2 lett. e) CCII e l'utilizzo della stessa fino al termine della procedura, come richiesto da parte ricorrente, in quanto nella relazione del gestore della crisi non è affatto attestato, come invece asserito da parte ricorrente che " il bene risulta di utilità primaria alla vita del Sig. Brilli".

Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

3.1 INOPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO E DIVIETO DI AZIONE ESECUTIVE E CAUTELARI.

Va altresì chiarito che la eventuale cessione del quinto di retribuzione non è opponibile alla successivamente dichiarata procedura di liquidazione dei beni, trattandosi di una procedura concorsuale fondata sullo spossessamento dei beni del debitore ed essendo la situazione del creditore cessionario del quinto quella di un creditore chirografario, non equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca.

Ciò appare evidente dalla lettura degli artt. 268, 270, 271 CCII e soprattutto dal richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII.

Del resto a tale conclusione era già pervenuta la consolidata giurisprudenza nel vigore dell'art. 14-ter L. 3/2012.

Infatti nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza e qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima. Pertanto, le quote di stipendio (o pensione) maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso, trovando soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.

Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni. Peraltro, in caso di dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione pendente, avente ad oggetto l'abitazione dei ricorrenti, le necessità abitative di questi ultimi giustificano la non immediata consegna dell'immobile al liquidatore *ex* art. 270 c. 2 lett. e) CCII.

3.2 QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.

Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

Ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, debbano essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento.

Il c.d. "minimo vitale" è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolerà l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

Il liquidatore non potrà limitarsi ad indicare le spese allegate da parte ricorrente ma dovrà fare una attenta disamina della loro effettività e della loro congruità.

Tuttavia, per evitare che il ricorrente nelle more della redazione della istanza da parte del liquidazione e della emissione del decreto da parte del Giudice delegato il ricorrente non versi alcuna somma si deve prevedere che fino alla emanazione da parte del decreto del giudice delegato la parte ricorrente versi alla procedura la somma di € 575,00 mensili. Infatti, sebbene tale somma sia superiore al quinto pignorabile, tuttavia poiché le norme di cui all'art 545 commi 3, 4 e 5 c.p.c. sono derogabili e poiché il ricorrente si è impegnato a versare tale somma con il ricorso, è tale somma che deve essere ordinato al ricorrente di versare alla procedura.

3.3 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.

L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo.

Quindi al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, è opportuno disporre quanto segue: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale; 2) ordinare all'INPS di versare in favore della procedura la quota parte di emolumenti destinata alla procedura, secondo i provvedimenti adottati dal giudice delegato (e in via provvisoria dal Tribunale);

Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI.

Come detto ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il Tribunale, in presenza di "*gravi e specifiche ragioni*" può il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Come detto in assenza di tale prova non può essere autorizzato il ricorrente ad utilizzare i beni mobili registrati di sua proprietà dovendo gli stessi essere consegnati al liquidatore.

4. LIQUIDATORE. NOMINA.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato Liquidatore.

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che possa essere confermato il gestore nominato avv. Alice Dominici.

Sul punto va ribadito:

a) che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) CCII, il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (Trib. Bergamo 07/06/2023);

b) che ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I. come novellato dal D. Lgs. 136/2024 dovrà essere liquidato al termine della liquidazione un compenso unitario per le attività svolte in qualità di OCC e di Liquidatore, ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202 del 2014 (Trib. Milano 14/11/2023).

5. Accesso alle banche dati

È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate, salvi i limiti di compatibilità.

6. Esdebitazione

Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa ai sovraindebitati solo previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della circostanza che costoro non abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profilo - come sopra detto - non già adeguatamente indagato dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.

Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

P.Q.M.

1. Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **ALESSANDRO BRILLI, c.f. BRLLSN60D10E625L**.

2. Nomina giudice delegato il **dott. Franco Pastorelli;**

3. Nomina liquidatore **l'avv. Alice Dominici,** che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;

4. Autorizza il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c., per quanto compatibile con la presente procedura: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad accedere al pubblico registro automobilistico; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti; 5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori ((contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015; 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

5. Autorizza, inoltre, **il Liquidatore** ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;

6. Ordina al Liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti;
con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale).

7. Ordina al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale su cui versare tutte le somme da acquisire alla procedura.

8. Ordina alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

9. Dispone che sino alla emanazione del decreto da parte del giudice delegato ex art 268 comma 4 CCII, il ricorrente versi mensilmente alla procedura la somma mensile di € 575,00.

10. Dispone che **il liquidatore** comunichi all'INPS che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata di parte debitrice; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sulla pensione; (iii)

Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata che l'INPS provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo e vincolato alla procedura, il cui codice IBAN sarà immediatamente comunicato dal liquidatore, della somma mensile di € 575,00 trattenendola dalla pensione di BRILLI ALESSANDRO, somma che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice delegato alla procedura;

11. Manda al Liquidatore di chiedere al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, seguendo le indicazioni di cui alla parte motiva informandolo al contempo delle attività già compiute;

12. Dispone, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che "*nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura*";

13. Dispone che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

14. **Dispone**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

15. Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **90 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

16. Avvisa i **creditori e i terzi** che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;

17. Avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza

Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;

18. Dispone che il Liquidatore provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;

19. **Dispone**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** completi l'inventario dei beni del debitore;

20. Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;

21. **Dispone che il nominato Liquidatore notifichi** la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

22. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

23. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento) emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);

24. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;

25. **Dispone** che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;

26. **Ordina al Liquidatore** di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo

Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440

buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;

27. Avverte il Liquidatore che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

28. Manda al**la cancelleria** per la comunicazione e per gli altri adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Livorno il 17/11/2026.

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE

Dott. Franco Pastorelli

Firmato Da: LAURA BENENATI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39dfcefd791a69ad5161ae59893062fd
Firmato Da: FRANCO PASTORELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10b81add76a8ad2ec23e201933d5f440